

Trasmessa via PEC

Spett.le
Comune di Reggio Emilia
Area Programmazione territoriale
e Progetti Speciali
Via Emilia San Pietro,12
42121 Reggio Emilia (RE)
comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

OGGETTO: Procedimento unico ex art. 53, comma 1, lett. A) della LR N. 24/2017, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica denominata RAMBLA SUD / e RAMBLA NORD nell'ambito del programma di rigenerazione urbana ex officine meccaniche reggiane - Quartiere Santa Croce. Verifica D.M. 21/03/1988 n°449.

Con riferimento alla vostra comunicazione PROT.N. PG 2024/0263477 del 23 ottobre 2024, relativa all'intervento in oggetto ubicato nel comune di Reggio Emilia (RE), Vi segnaliamo che nell'area interessata dal suddetto intervento non sono presenti elettrodotti di Ns competenza.

Ogni nuovo insediamento o edificio, o la ristrutturazione con variazioni di volumetria e/o di uso di un fabbricato esistente, dovrà necessariamente risultare compatibile con gli elettrodotti già esistenti sul territorio. In particolare, dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di sicurezza, di distanze dai conduttori elettrici, e di campi elettrici e magnetici, di seguito specificata:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (G.U. 30 aprile 2008, n.101, S.O. n. 108) e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- D.M. 449 del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n° 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- Legge n° 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n° 55 del 7.5.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici;
- DPCM dell'8 luglio 2003 [in G.U. n° 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.

La progettazione di nuovi insediamenti o edifici dovrà tenere conto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

I terreni attraversati dalle linee elettriche sono soggetti a servitù di elettrodotto che, all'interno della fascia di terreno asservita, ne limitano espressamente l'uso, consentendo solo attività e opere che non siano di ostacolo all'esercizio e alla manutenzione della linea stessa.

Eventuali modifiche dei livelli del terreno e la piantumazione di essenze arboree non dovranno interessare in alcun modo le aree sottostanti i conduttori e le aree di rispetto attorno ai sostegni.



L'eventuale installazione di torri e lampioni di illuminazione e la messa a dimora di piante fuori fascia asservita, dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. n° 449 del 21 marzo 1988, e sue successive modifiche e integrazioni, dalla norma CEI 64-7, (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori), e dal D. Lgs. n° 81 del 09 aprile 2008.

Le opere in prossimità degli elettrodotti non potranno essere destinate a deposito o stoccaggio di materiale infiammabile, esplosivo, di oli minerali o gas a distanze inferiori a quelle previste dalla legge, né dovranno arrecare disturbo, in alcun modo, all'esercizio delle linee elettriche.

Precisiamo che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra che possono essere soggetti a dispersione di corrente; dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti.

Qualsiasi responsabilità, derivante dall'inosservanza di norme e prescrizioni, non potrà che ricadere sul titolare dell'intervento nonché su chi ha rilasciato l'autorizzazione/concessione, nei confronti dei quali ci riserviamo di valerci qualora siano create condizioni tali da comportare eventuali interventi di risanamento, dovuti all'interferenza con gli elettrodotti.

Segnaliamo infine, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati alla tensione di 132.000 e 380.000 Volt e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del Dlgs n°81 del 09.04.2008), in questo caso 5 m e 7 m rispettivamente, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.

Vi comunichiamo che in esito alle nostre verifiche, condotte sulla base della documentazione tecnica resa disponibile da parte Vostra, l'intervento in oggetto ubicato nel comune di Reggio Emilia (RE) risulta **COMPATIBILE** con le distanze minime dagli elettrodotti previste dal D.M. 21/03/1988 n°449.

Vi segnaliamo inoltre che l'intervento in progetto **NON RIENTRA** all'interno dell'Area di Prima Approssimazione determinata con il procedimento per i casi complessi, descritto al paragrafo 5.1.4 del documento allegato al DM 29.05.2008.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

**Il Responsabile Unità Impianti PR
Dipartimento Trasmissione Centro Nord
Ing. ANDREA TRAMONTI**
